

EMENDAMENTO

*All'articolo 5:*

- *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* “, centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali;

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1-bis. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli arsenali, nei poli di mantenimento e negli enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 214, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali militari.”;

b) l'articolo 229 è sostituito dal seguente:

“Art. 229. *Centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali militari.* - 1. I centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali militari di cui all'articolo 45 svolgono corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e il personale civile del Ministero della difesa appartenente ai profili professionali del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale seconda, avvalendosi, prioritariamente, del personale militare e civile in servizio.

2. I moduli formativi di base e di specializzazione dei corsi di cui al comma 1, che si concludono con un esame finale, sono approvati dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa di concerto con il Segretario generale della difesa.”.

## EMENDAMENTO

*All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

“*i-bis*) prevedere che il personale civile del Ministero della difesa appartenente ai profili professionali del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale seconda possa essere reclutato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei centri di formazione di cui all'articolo 229 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.”.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

“*5-bis*. Una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-*quater*, comma 6, e 2259-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento, è utilizzata per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *i-bis*).”.